

		
Unione Europea	Repubblica Italiana	Regione Calabria
		
Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CORRADO ALVARO – PASQUALE MEGALI” Scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dei Comuni di Melito di Porto Salvo - Roghudi - San Lorenzo – Bagaladi Via Filippo Turati, n. 44 89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC) Codice Meccanografico: RCIC841003 Cod. Fiscale: 92034530805 Tel. (+39) 0965781260 / (+39) 0965781258 Fax (+39) 0965781260 PEO: rcic841003@istruzione.it PEC: rcic841003@pec.istruzione.it		

Al personale docente a tempo determinato
Al personale degli Uffici Amministrativi
Al DSGA / Funzionario E.Q.
Atti / Sito Web

Oggetto: Personale docente destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Fruizione delle ferie nel corso della sospensione delle attività didattiche. Comunicazione.- a.s. 2026/2027
La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il comma 55, inoltre, precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie”.

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Alla luce della premessa normativa sopra riportata, si comunica al personale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con esclusione del personale al 31 agosto, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto, il succitato personale è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o, solo per il personale di scuola secondaria di primo grado, per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Si comunica che, in assenza di domanda volontaria, si incorre nella perdita del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, ovvero la differenza tra i giorni di ferie residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dai calendari regionali e periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2027

Si fa presente che i giorni di sospensione delle attività didattiche sono indicati nel Calendario Scolastico Regionale per la Calabria valevole per l'anno scolastico 2026/2027. Tutti i docenti a tempo determinato, ad esclusione di quanti hanno il contratto sino al 31 agosto 2027, dovranno recarsi presso gli Uffici Amministrativi per produrre istanza di ferie per i periodi rinvenibili nel calendario scolastico a margine segnato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta SINICROPI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93